CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 10 maggio 1999, n. 535.

Riforma TAR Campania – Napoli: II Sezione, 6 novembre 1998, nn. 3428 - 3429.

Ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 570/1960 deve ritenersi non validamente presentata una lista le cui sottoscrizioni sono contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente.
Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione di una lista poi risultata maggioritaria rispetto all'unica altra lista partecipante alle elezioni, il procedimento elettorale è nullo e si deve procedere al suo integrale rinnovo.
L'illegittima ammissione di una lista (nel caso di specie annullamento da parte del TAR del provvedimento di ricusazione da parte della Sottocommissione circondariale) comporta l'annullamento delle elezioni ed il loro rifacimento.

Omissis.
4 - Nel merito, deducono gli appellanti che erroneamente il TAR avrebbe ritenuto insussistenti, nella specie, i requisiti per disporre l'esclusione dalla competizione elettorale della lista "...".
L'appello è fondato.
Le sottoscrizioni della lista ora detta sono contenute, infatti, in tre fogli, di quattro facciate ciascuno, tra loro non fisicamente collegati.
Sul primo di essi sono riportati, nella prima facciata, i nominativi (completi di data e luogo di nascita) del candidato sindaco e dei consiglieri comunali; nella seconda facciata i nominativi, con relativo numero d'ordine, dei primi dieci sottoscrittori, completi di generalità e firma; sulla terza facciata, il nominativo e la firma di un altro sottoscrittore (con il numero d'ordine 170); sulla quarta facciata l'autenticazione della firme da parte dal Segretario comunale.
In tale foglio erano inseriti, peraltro, senza collegamenti fisici con esso, come si ripete, gli altri due moduli, di quattro facciate ciascuno, privi dei nomi dei candidati e del simbolo di lista, e recanti, con numerazione progressiva, soltanto i nominativi e i dati anagrafici degli altri sottoscrittori, con le relative firme.
In questa situazione appaiono carenti i requisiti prescritti dalla legge per la validità della sottoscrizione di lista.
Prevede, infatti, l'art. 32 del T.U. n. 570/1960 che la firma autenticata dei sottoscrittori deve essere apposta "su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi".
Come più volte affermato dalla Sezione, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto; sicché la violazione della norma determina l'illegittimità dell'ammissione della lista (cfr. dec. 17 maggio 1996, n. 575; dec. 28 gennaio 1996, nn. 111 e 112).
Nella specie, oltre a mancare ogni collegamento fisico (sia antecedente, con certezza, alla sottoscrizione, sia anche solo successivo) dei detti fogli, sia ogni indicazione, nei due moduli inseriti in quello completo, di ogni indicazione circa i candidati o il simbolo della lista, deve escludersi che la raccolta delle firme si sia svolta con modalità tali da garantire una consapevole determinazione dei singoli sottoscrittori.
Né appare rilevante la circostanza che il modulo principale rechi, attraverso l'indicazione del numero delle firme autenticate (170) un sostanziale riferimento a detti moduli aggiunti.
Seppure, infatti, i numeri d'ordine dei sottoscrittori, contenuti nei tre moduli, coincidono, ciò non di meno si tratta di fogli tra loro non collegati e privi, salvo il primo, di ogni elemento che possa consentirne, al di là di ogni ragionevole dubbio, il riferimento alla lista di cui si discute.
Né appare significativo il fatto che le firme come sopra apposte sarebbero state tutte autenticate in unico contesto spaziale e temporale; anche ad ammettere, in ipotesi, che tale circostanza possa rilevare ai fini di cui si tratta, manca, invero, nei moduli sottoposti al vaglio della competente Sottocommissione, la stessa prova certa che ciò si sia verificato. Ma se anche tale prova fosse stata fornita, ciò non di meno difetterebbero elementi estrinseci atti ad assicurare che si sia inteso, dai sottoscrittori, in quello specifico contesto spazio - temporale, fare riferimento esclusivo a quella lista e a quei candidati; l'autenticazione della firma non può dare conto, infatti, in assenza di altri elementi univoci, del preciso e incontrovertibile intendimento dei sottoscrittori dei fogli aggiunti, non redatti con le modalità di cui al citato articolo 32, di sottoscrivere in favore di quella lista e di quegli specifici candidati.

Per tale motivo l'appello n. 10740/98 appare fondato e va accolto e, per l'effetto, deve essere riformata la sentenza n. 3428/98 qui in esame.
Ne consegue che correttamente la lista "…" è stata, con il provvedimento impugnato in primo grado, ricusata dalla Sottocommissione elettorale.
Omissis.
6. Per tutti i motivi suesposti deve disporsi l'annullamento della proclamazione degli eletti. A tale annullamento si unisce, peraltro, l'annullamento delle stesse operazioni di voto nella loro interezza e l'esigenza del rinnovo integrale dell'intero procedimento elettorale ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Ciò in quanto l'espressione del voto risulterebbe falsata inevitabilmente dal fatto che il corpo elettorale è stato chiamato a pronunciarsi in una competizione tra due liste, mentre, all'esito del presente giudizio, manterrebbero, altrimenti, la propria validità solo i voti assegnati ad una di esse, risultata, tra l'altro, minoritaria all'esito del voto, svoltosi in base ai provvedimenti cautelari con i quali il TAR ha ammesso alle elezioni entrambi gli schieramenti.
Omissis.